

LEGGE REGIONALE

Applicazione nella Regione Puglia del Regolamento 78/1054/CEE
e modifiche alla legge regionale 3.3.78, n. 15, concernente la
attuazione delle direttive comunitarie per la riforma dell'a-
gricoltura

Legge regionale "Applicazione nella Regione Puglia del Regolamento 78/1054/CE e modifiche alla legge regionale 3.3.1978, n. 15, concernente l'attuazione delle direttive comunitarie per la riforma dell'agricoltura"

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge :

Art. 1

Il secondo e terzo periodo del primo comma dell'art.10 della legge regionale 3/3/1978 n.15 sono sostituiti dai seguenti:

"Il contributo medesimo sarà erogato in tre anni in ragione di 48,2 unità di conto per ettaro il primo anno, 32,6 unità di conto per ettaro il secondo anno e 16,6 unità di conto per ettaro il terzo anno. Gli importi complessivi del contributo per azienda non potranno superare 4820 unità di conto per il primo anno, 3260 unità di conto per il secondo anno e 1660 unità di conto per il terzo anno; tale limite può essere superato nel caso di stalle sociali e di cooperative di conduzione".

Art. 2

L'art.14 della legge regionale ^{3/3/1978}/n.15 è sostituito dal seguente:

"Agli imprenditori agricoli a titolo principale che ne facciano richiesta e si impegnino a tenere una contabilità aziendale secondo le metodologie e i modelli elaborati dalla Regione Puglia conformemente a quanto prescrive lo art.11 della direttiva 72/159/CEE, la Regione concede, con preferenza alle aziende presentatrici di piani di sviluppo, a quelle che fanno parte della rete contabile della CEE e alle aziende diretto-coltivatrici, un contributo di 614 unità di conto, di cui 264 il primo anno, 175 il secondo anno, 108 il terzo anno e 67 il quarto anno".



Art. 3

Il secondo comma dell'art.21 della legge regionale 3/3/1978 n.15 è sostituito dal seguente:

"Nei territori montani ai sensi della direttiva 75/268/CEE, per ogni ettaro di superficie agraria coltivata, la misura dell'indennità compensativa è da determinarsi secondo gli scaglioni sotto determinati:

sino a 8 ettari	:	45	U.C.
sino a 15 ettari	:	30	U.C.
sino a 25 ettari	:	20	U.C.
sino a 35 ettari	:	16,6	U.C..

Dal beneficio di cui al presente comma sono escluse:

- le superfici destinate a bosco, a pascolo ed a seminativo coltivato per la produzione di foraggio o di cereali da tagliare allo stato ceroso;
- le superfici destinate alla produzione di frumento;
- le superfici destinate a coltivazioni intensive di pereti, pescheti e meleti, per la parte eccedente 50 are per azienda".

Il terzo comma del medesimo articolo è sostituito dal seguente:

"Nei territori montani e svantaggiati ai sensi della direttiva 75/268/CEE, per ogni U.B.A. (Unità Bestiame Adulta) allevata durante l'anno la misura dell'indennità compensativa è da determinarsi secondo gli scaglioⁿⁱ sotto determinati:

sino a 8 UBA	:	53,7	U.C.
sino a 15 UBA	:	45	U.C.
sino a 25 UBA	:	35	U.C.
sino a 35 UBA	:	20	U.C."

Il quarto comma del medesimo art.21 è sostituito dal seguente:



Am

"L'importo totale dell'indennità concessa per gli allevamenti non può superare 53,7 U.C. per ettaro di superficie foraggera a disposizione dell'azienda. Nelle zone montane possono essere incluse nel calcolo delle UBA anche le vacche da latte la cui produzione è destinata alla commercializzazione. Nelle zone svantaggiate possono essere incluse nel calcolo delle UBA le vacche da latte quando la produzione dell'allevamento rappresenta oltre il 30% della produzione dell'azienda; in tale caso l'indennità viene ridotta per le sole vacche da latte del 20% e può essere corrisposta limitatamente a 10 unità da latte da comprendersi negli scaglioni di appartenenza".

Art. 4

L'importo massimo di cui al primo comma dell'art.18 della legge statale 9/5/1975 n.153, così come modificato dal terzo comma dell'art.11 della legge statale 10/5/1976 n.352, è fissato in 43030 unità di conto.

Art. 5

Gli importi minimi e massimi di cui al primo periodo del secondo comma dell'art.24 della legge statale 9/5/1975 n.153 così come sostituito dal primo comma dell'art.1 della legge statale 21/12/1977 n.958, sono fissati rispettivamente in 10765 e 54565 unità di conto.

Art. 6

Gli ammontari minimi e massimi di cui al secondo comma dell'art.30 della legge statale 9/5/1975 n.153, così come modificato dall'ultimo comma dell'art. 11 della legge statale 10/5/1976 n.352, sono fissati rispettivamente in 2691 e 8072 unità di conto.

Art. 7

L'importo massimo di cui al terzultimo comma dell'art.11 della legge 10/5/1976 n.352 è fissato in 10765 unità di conto per azienda.



AMM

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

E' estratto del verbale della seduta del 25 luglio '79
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Capozza - Galatone

Consiglio Regionale della Puglia



30 LUG. 1979

PER COPIA CON FERME
(Rag. Silvana Veriola)